



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DISPOSIZIONE

Oggetto: Misure in materia di lavoro agile e modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Responsabile del Servizio Risorse Umane che attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento,

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3/2017, “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 2 marzo 2021 recante misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Cura Italia” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 263 “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, come novellato dall’art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

VISTA la circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza

Servizio Risorse Umane

Funzionario Istruttore: Dott.ssa Elena Bazzoli



epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19";

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza legato al Covid-19;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito in Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*" che ha esteso l'obbligo del c.d. "*greenpass*" a tutti i lavoratori pubblici e privati, con decorrenza 15 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 23 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 il 12 ottobre 2021 che ripristina la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in presenza nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 15 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato in data 8 ottobre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 il 13 ottobre 2021 (di seguito "Decreto Brunetta") con il quale sono state dettate le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, concedendo alle stesse un periodo di quindici giorni a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021 per l'adozione delle misure attuative previste dallo stesso Decreto;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 14 settembre 2020, n.616;

VISTO il CCNL del comparto Università del 16.10.2008;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;

RICHIAMATO il "Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (*Smart Working*)" emanato con D.R. n. 522 del 2 luglio 2019;

RICHIAMATA la Disposizione n. 513 del 27 novembre 2020, in materia di lavoro agile ed attività indifferibili;

RICHIAMATO altresì il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Università degli Studi di Brescia" sottoscritto in data 17 novembre 2020 e aggiornato il 31 agosto 2021;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

RICHIAMATA la Disposizione n. 254 del 14 maggio 2021 relativa alle misure in materia di lavoro agile connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



NELLE MORE dell'emanazione delle specifiche linee guida da parte del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 6 del sopra citato Decreto Brunetta, ai fini della omogenea attuazione delle misure previste dal medesimo provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare le modalità organizzative per il rientro in presenza;

PRESO ATTO della proposta di revisione del Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile e del confronto effettuato con le RSU e le OO.SS. in occasione dell'incontro per la contrattazione del 13 ottobre u.s.,

DISPONE

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

Art. 1 – a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro in presenza è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con effetto immediato per i lavoratori di *front office* e *back office* funzionali per l'erogazione in presenza dei servizi a docenti e studenti come indicato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Brunetta;

Art. 2 – fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori c.d. “fragili” come definiti ai sensi dell'art. 26, comma 2 del decreto “Cura Italia” continuano a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, “anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”, come previsto dall'art. 26, comma 2-bis del medesimo Decreto;

Art. 3 – l'eventuale svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile verrà disciplinata mediante accordo individuale ai sensi della Legge 81/2017, nel rispetto delle previsioni di cui al “Decreto Brunetta”, fatta salva l'immediata efficacia dei contratti di lavoro agile già stipulati alla data del 28 febbraio 2020 da n. 18 lavoratori, in quanto compatibili con il suddetto D.M. e fino al completamento del rispettivo periodo di vigenza;

Art. 4 – entro 15 giorni sono adottate le procedure per l'attivazione degli accordi individuali di cui all'articolo precedente e la revisione di eventuali accordi decentrati e del Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile, al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni; pertanto fino al 30 ottobre 2021 sono consentite le forme di lavoro agile già in atto fino ad un massimo di due giorni alla settimana, fatta eccezione per i lavoratori indicati al precedente art. 2;

Art. 5 – l'attuazione della procedura di cui all'art. 4 verrà strutturata sulla base di un progetto unitario di Ateneo, basato sui principi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della sostenibilità in termini di mobilità ed ambiente, nell'ambito della ripresa e dello sviluppo delle attività post-pandemia redatto in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia;

Art. 6 – durante il periodo di transizione e fino alla conclusione della procedura di cui all'art. 4 valgono le previsioni di cui alla Disposizione n. 254 del 14 maggio 2021, in quanto compatibili.

Brescia, *data del protocollo*

Il Direttore Generale
(dott.ssa Loredana Luzzi)
F.to digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05